



*Train 2 EN4CE Project is being funded by the  
European Union's Justice Programme (2014-2020)*



1<sup>st</sup> october 2019 - 31<sup>st</sup> march 2022

Train to Enforce

**SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO**

**4 dicembre 2020 – ore 14.00 – 19.00**

**Opposizione e riesame**



# Quale forma deve avere l'opposizione?

In base all'art. 16, par. 1, Reg., il debitore può proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (IPE) davanti al giudice d'origine, utilizzando il modulo *standard* F, di cui all'Allegato VI, che gli viene consegnato insieme al modulo E, contenente l'ingiunzione, senza l'assistenza di un avvocato, come previsto dall'art. 24 Reg.

L'utilizzo del modulo F non è però obbligatorio, ma meramente **facoltativo**, come si desume dal tenore del **considerando 23**, in base al quale “Il convenuto può presentare opposizione mediante il modulo standard. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta, se espressa in modo chiaro” (T Mantova 25-2-2014).



- **Il contenuto del modulo F** è scarno e prevede:
- l'indicazione dell'ufficio o autorità destinataria;
- delle parti;
- la dichiarazione, datata e sottoscritta, del seguente tenore: «con la presente propongo opposizione all'ingiunzione di pagamento europea (con indicazione della data in cui è stata emessa)».



## Casi pratici: requisiti formali

- Il debitore Y invia l'opposizione ma si dimentica del tutto di firmare il modulo.
- **Domanda:** L'opposizione è efficace? **Risposta:** No. Secondo l'art. 16 (5) Reg, l'opposizione deve essere firmata dall'ingiunto.
- l'avvocato di Y firma l'opposizione in luogo di Y.
- **Domanda:** L'opposizione è efficace? **Risposta:** Sì. Il debitore ingiunto non è obbligato a rivolgersi a un avvocato, ex art. 24, lettera (b), Reg. Nel caso in cui lo faccia, l'avvocato, quale rappresentante del cliente, può firmare l'opposizione ai sensi dell'art. 16 (5) Reg.
- Il debitore Y firma l'opposizione usando una sua firma scannerizzata.
- **Domanda:** L'opposizione è efficace? **Risposta:** No. Secondo l'Art. 16 (5) del Reg., la firma deve essere apposta o manualmente sul modulo cartaceo o digitalmente sul documento elettronico ai sensi dell'Art. 2 (2) della Direttiva 1999 n. 93/CE.



## Caso Pratico: contenuto dell'opposizione

- **Domanda:** Un'opposizione a un'IPE, nella quale non si contesta la giurisdizione delle corti dello Stato di origine, vale come 'comparizione' avanti alla corte ai sensi dell'Art. 26 del Reg. 1215/2012, tale da provocare una proroga tacita della sua competenza?
- **Risposta:** Secondo la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 giugno 2013, nel caso C-144/12 (causa C-144/12 *Golbet Sportwetten GmbH c. Massimo Sperindeo*), la presentazione di un'opposizione a un'IPE non può considerarsi quale 'comparizione' dell'ingiunto avanti alla corte ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Reg. 1215/2012.
- L'opposizione non può produrre, nei confronti di chi la realizza, altri effetti che quelli indicati dall'Art. 17 (1) del Reg. n. 1896/2006. Fra l'altro, il modulo standard, che deve essere usato per presentare l'opposizione, non prevede alcuno spazio per contestare la giurisdizione delle corti dello Stato membro di origine.



- **Domanda:** La soluzione sarebbe diversa se l'opposizione contenesse argomentazioni circa il merito della lite?
- **Risposta:** Secondo la Corte no, in quanto ritenere che un'opposizione accompagnata da argomentazioni nel merito equivalga alla prima occasione, per l'ingiunto, di svolgere le prime difese, frustrerebbe la funzione propria all'opposizione (C-144/12 N. 40). Da nessuna parte il Reg. 1896/2006 prevede che l'ingiunto debba specificare le ragioni che sostengono la sua opposizione; al contrario, l'Art. 16 (3) dispone che egli non debba affatto specificarle.
- La funzione dell'opposizione è di dare all'ingiunto la possibilità di contestare la domanda (poiché egli non è sentito prima dell'emissione dell'ingiunzione) e non di offrirgli l'occasione di svolgere le sue difese nel merito.



*Corte di Giustizia, 13 giugno 2013 (causa C-144/12 Golbet Sportwetten GmbH c. Massimo Sperindeo)*

- La Corte di Giustizia nella sentenza in esame ha:
- parificato l'opposizione con il modulo standard F a quella in forma libera,
- precisato che, essendo il modulo F estremamente scarno, il debitore è impossibilitato a sollevare in detto modulo l'eccezione d'incompetenza del giudice dello stato membro d'origine.
- anche se l'opposizione viene proposta in forma libera, il suo contenuto necessario e imprescindibile è sempre e solo la volontà di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia esecutiva, con prosecuzione del giudizio di merito, se il creditore non ha chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento



- L'opposizione, in qualunque forma venga proposta, non determinerà comunque il maturare di alcuna preclusione di matrice europea (qual è l'art. 24 Reg. n. 44/2001), idonea ad impedire all'asserito debitore di sollevare l'eccezione d'incompetenza in un momento successivo.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione potrà quindi essere fatta valere solo davanti al giudice del procedimento di merito, incardinato in seguito all'opposizione all'IPE, in base alle modalità indicate dal diritto interno.





## In quale termine deve essere proposta?

- Nei 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, periodo che si computa a partire dal giorno successivo alla data in cui è stata notificata l'IPE e comprende i sabati, le domeniche ed i giorni festivi. Se il termine scade il giorno festivo viene prorogato al primo giorno successivo non festivo
- Nel caso l'opposizione sia cartacea, in detto termine deve essere depositata nella cancelleria del giudice o ivi inviata a mezzo posta, a cura dell'opponente o di un suo delegato, senza necessità che venga notificata al creditore (Trib. Milano, 18 luglio 2011)
- Se, invece, è redatta su supporto non cartaceo, deve essere inviata al Giudice competente con le modalità previste per la presentazione della domanda di IPE, ex art. 7, c. 5, Reg., quindi con qualsiasi mezzo di comunicazione anche elettronico accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine .



# Caso Pratico

- Il giorno della scadenza era festa nazionale nello stato ove Y è domiciliato. Di conseguenza, Y ha trasmesso l'opposizione il primo giorno lavorativo disponibile dopo la scadenza.
- **Domanda:** L'opposizione è efficace?
- **Risposta:** Sì. Secondo il considerando n. 28 e l'art. 3 (4) del Regolamento (CEE) n. 1182/71, se una data è considerata festiva nello Stato membro presso il quale un atto deve essere compiuto, l'eventuale scadenza che cada in quella data si considererà prorogata allo spirare dell'ultima ora del primo giorno lavorativo successivo.



# Come prosegue il giudizio?

- Ai sensi dell'art. 17 Reg., informato il ricorrente dell'avvenuta opposizione, se egli non ha esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento,
- questo prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, in base a due possibili modalità:
- secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Reg. n. 861/2007, laddove applicabile (ad. es. qualora il credito non superi 5.000,00 euro),
- o secondo un rito processuale civile nazionale appropriato.
- Se il ricorrente non ha indicato quale procedura si deve applicare in caso di opposizione o ha scelto che il giudizio prosegua in base al Reg. 861/2007 rispetto ad una controversia che non rientra nel suo campo di applicazione, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale.



## Coordinamento tra le 2 fasi

- Occorre individuare come avviene il coordinamento tra la fase *inaudita altera parte* e quella successiva, posto che:
- l'art. 17, comma 4, si limita a stabilire che “il passaggio al procedimento civile, ai sensi del par. 1, lett. a) e b) è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine”,
- nel considerando 24 è disposto che “l'opposizione dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario»



- Quanto all'opposizione proposta davanti al giudice italiano, tenendo conto che nel nostro c.p.c. non sono state introdotte disposizioni finalizzate ad indicare cosa accade a seguito della proposizione dell'opposizione all'IPE, si è determinata una situazione d'incertezza su cui è intervenuta la Cass. Sez. Un., 31 gennaio 2019, nn. 2840 e 2841, che ha in primo luogo:
  - ritenuto irrituale la prosecuzione del giudizio a cognizione piena secondo il modello dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., soprattutto alla luce della differente natura c.d. semi pura dell'IPE, rispetto al decreto ingiuntivo italiano, che viene emesso sulla base di prove scritte prodotte in giudizio, e del fatto che l'opposizione all'IPE, in cui il debitore contesta il credito senza esporre le sue ragioni, non può in alcun modo essere assimilata all'atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo italiano, che è un atto motivato.



- In secondo luogo la Suprema Corte ha sostenuto che non spetta al giudice individuare le regole di prosecuzione del giudizio;
- che egli dovrà quindi solo notiziare il creditore dell'opposizione proposta
- e limitarsi ad assegnargli un termine entro il quale questi dovrà esercitare l'azione ordinaria che ritiene più opportuna, termine che, se non osservato, determina l'estinzione del giudizio, *ex art. 307, co. 3, c.p.c.*



- Si tratta quindi di un passaggio disposto d'ufficio, ma rispetto al quale spetta al creditore individuare, in base alla natura del credito per cui domanda tutela, la forma di giudizio a cognizione piena da instaurare, che può svolgersi, anche secondo le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o in base al rito civile nazionale più appropriato, e quindi non solo in base al procedimento ordinario di cognizione, ma secondo le forme vincolate del rito locatizio o del lavoro, dove applicabili.



# RIESAME

- L'IPE non opposta è definitiva e quindi non più impugnabile
- Il considerando 25 dispone però che «scaduto il termine per presentare l'opposizione in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'IPE».
- Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito.
- Durante la procedura di riesame, il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto.





- Le ipotesi eccezionali in cui il debitore, trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'IPE, può chiedere al Giudice di origine il riesame, vanno ravvisate, ex art. 20, comma 1, Reg. nel fatto che:
  - a) l'ingiunzione è stata notificata secondo una delle modalità di cui all'art. 14 (caratterizzate dall'assenza di prova di ricevimento da parte del debitore, modalità che si possono utilizzare soltanto se l'indirizzo dell'ingiunto è conosciuto con certezza, ex art. 14.2 Reg.) e
  - non è stata effettuata in tempo utile per consentire al debitore di avanzare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili,
  - oppure
  - b) il debitore non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili



## Caso pratico

- La Corte austriaca emette un'ingiunzione di pagamento europea nei confronti della debitrice signora Müller, la quale era in vacanza nel momento in cui è stata eseguita la notificazione dell'ingiunzione, che è avvenuta a mani del suo segretario, il signor Meyer. Sfortunatamente, al ritorno dalle vacanze, il signor Meyer si è dimenticato di consegnare alla signora Müller l'ingiunzione, impedendole così di proporre opposizione nel termine di trenta giorni.
- **Domanda:** La notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea è stata eseguita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1896/2006?
- **Risposta:** Sì; secondo l'art. 14 (1), lettera (b), del Reg. la notificazione di un'ingiunzione di pagamento europea può anche essere effettuata ad una persona alle dipendenze dell'ingiunto.



- **Domanda:** In quali circostanze la signora Müller potrebbe richiedere un riesame dell'ingiunzione? **Risposta:** Solo la prova della situazione trattata dalla lettera (a) dell'art. 20 Reg., e cioè di IPE notificata secondo una delle forme previste dall'art. 14 e non effettuata in tempo utile a consentirle di presentare le proprie difese per ragioni a lei non imputabili, potrebbe darle una possibilità di chiedere il riesame
- Tuttavia, secondo la dottrina, una negligenza da parte dei dipendenti dell'ingiunto o una carente organizzazione interna della struttura da questi diretta deve considerarsi una ragione imputabile alla colpa dell'ingiunto, che non giustifica il ritardo nella reazione di costui.
- La Corte di Giustizia Europa sent 13-6-13 C-144/12 **esclude il riesame anche nel caso di inosservanza del termine per l'opposizione dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto**



- La signora Rossi sostiene che, quando l'ingiunzione di pagamento europea le è stata notificata, non ha potuto presentare opposizione a causa della pandemia da Coronavirus.
- **Domanda n. 1:** Cosa può fare la signora Rossi?
- La signora Rossi potrebbe invocare l'Art. 20 (1), lettera (b), Reg e sostenere che non ha potuto presentare opposizione a causa della pandemia, la quale costituirebbe una ragione di forza maggiore, o in ogni caso una circostanza straordinaria a lei non imputabile.
- Secondo la Practice Guide (p. 24), un'illustrazione delle circostanze straordinarie che possono consentire il riesame dell'ingiunzione viene dai casi in cui "l'ingiunto era in ospedale, in vacanza, all'estero per lavoro, e così via". A seconda del loro impatto specifico, quindi, la pandemia da Coronavirus e le misure adottate dagli Stati per fronteggiarla potrebbero essere considerate una circostanza straordinaria. .



- Ai sensi dell'art. 20, comma 2, il riesame può essere inoltre proposto se:
- 1) l'ingiunzione appaia **manifestamente viziata da errore**, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento,
- 2) o a causa di circostanze eccezionali.



## Caso pratico

- All'interno del modulo E non erano indicate le conseguenze della mancata opposizione, poiché l'espressione "l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'Art. 16" non era visibile.
- **Domanda:** Può essere proposto riesame? **Risposta:** Sì, sulla base dell'art. 20, comma 2, prima parte, in quanto secondo il considerando 18 e l'art. 16 (1) del Reg., l'ingiunto deve essere messo a conoscenza delle informazioni sul credito fornite dal ricorrente, della portata giuridica dell'ingiunzione di pagamento europea e delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.



- Cass., Sez. Un., sentenza del 26 maggio 2015, n. 10799,
- dopo aver ricordato che:
- il riesame ha carattere eccezionale ed i casi in cui è consentito dall'art. 20, sono di stretta interpretazione,
- ai sensi del considerando 25, con il riesame il convenuto non può avere “una seconda possibilità di contestare il credito” facendo valere errori sul merito della pretesa azionata, in cui sia incorso il giudice *a quo*,
- ha escluso che l'indagine sulla giurisdizionale rientri nell'ambito del riesame per manifesta infondatezza.



Secondo la Corte il difetto di giurisdizione non integra una circostanza eccezionale di riesame, essendo rilevabile dal debitore sulla base della lettura del modulo A, e pertanto va ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 16 Reg. e, quindi, al giudizio di cognizione ordinario conseguente all'opposizione tempestiva, al pari di qualunque altra contestazione, sul merito o sull'ammissibilità del provvedimento.

Se è vero che il debitore che non concorda con il giudice che il creditore ha individuato come competente in base alle indicazioni fornite nel modulo A punto 3, ha l'onere di proporre tempestiva opposizione, si ricorda che in detto atto egli non dovrà sollevare il difetto di giurisdizione o l'eccezione di incompetenza, che andrà invece rilevata nella sua prima difesa nel giudizio di merito.





## Istanza e termine per il riesame

- Lo Stato italiano, in attuazione dell'art. 29, par. 1, lett. b, del Reg., ha comunicato alla Commissione che: giudice competente per il riesame è lo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione; la lingua accettata è solo l'italiano.

Circa il termine per il riesame, l'art. 20 Reg. dispone che il debitore deve agire tempestivamente.

La S.C. con sentenza del 20 marzo 2017, n. 7075, ha sostenuto che il termine per la proposizione del riesame, non essendo fissato dal Regolamento, va individuato applicando quello previsto dall'art. 650 c.p.c., quale disciplina di diritto nazionale affine a quella dell'art. 20 Reg.



Nei casi di cui all'art. 20, primo comma, il termine sarà quindi quello ordinario di 40 giorni, che si applica anche nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, decorrente da quando il soggetto ha avuto conoscenza dell'IPE o è cessata la causa non imputabile che gli ha impedito di contestare il credito, se non è iniziata l'esecuzione,

- Se l'esecuzione è iniziata il termine è quello di 10 giorni dal primo atto di esecuzione, ex art. 650, comma 3.



L'istanza di riesame non produce gli stessi effetti dell'opposizione tempestiva, ossia l'eliminazione dal mondo giuridico dell'IPE, né vale a paralizzarne gli effetti esecutivi.

Il regolamento ha inteso conferire una priorità all'esecuzione del titolo, prevedendo che la domanda di riesame non determini, in linea di principio, la sospensione dell'esecuzione.

Solo in presenza di circostanze eccezionali il giudice competente per l'esecuzione dello Stato membro richiesto può, su istanza del debitore, sospendere l'esecuzione, o limitare il processo di esecuzione ai provvedimenti conservativi, nonché decidere di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione, di cui determina l'importo.



Se al termine del riesame il giudice dello stato d'origine rigetta i motivi di riesame, l'IPE rimane esecutiva (art. 20, par. 3) e la permanenza dell'esecutorietà si produce automaticamente senza che occorra richiederla.

Se, invece, il giudice del riesame lo ritiene giustificato, dovrà dichiarare l'IPE nulla (art. 20, par. 3. Reg.)